CONSORZIO
PER LA BONIFICA
DELLA CAPITANATA

Al Signor **SCAGLIOZZI Franco**
Contrada Bosco s.n.
71040 – Ordona (FG)

Concessione: n. __/2017

- Richiedente: SCAGLIOZZI Franco nato a Orta Nova il 08.01.1949 e residente ad Ordona, alla contrada Bosco s.n. – codice fiscale: SCGFNC49A08G131Z.
- Terreni richiesti in **agro di Ordona**, ricadenti nel **foglio 4**, **p.lle nn. 230** di ha 0.15.60, **231** di ha 0.25.76, **ed in un'area non particellata** di ha 0.04.54, **per complessivi ha 0.45.90**, del "Demanio dello Stato".

Vista l'istanza datata 21.12.2016, acquisita al protocollo consortile n. 21022 in pari data, con la quale il signor SCAGLIOZZI Franco nato a Orta Nova il 08.01.1949 e residente ad Ordona, alla contrada Bosco s.n., ha chiesto in concessione i terreni riportati in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, ad uso semina;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 17601 del 29.09.2017, ha richiesto al Comune di Ordona la pubblicazione del bando per la concessione dei terreni in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%";*

Corso Roma, 2
71121 Foggia
Tel. 0881 785111 Fax 0881 774634
consorzio@bonificacapitanata.it www.consorzio.fg.it

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa:

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- l'area non particellata risponde ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 72,57 (settantadue/57), giusta ricevuta di bonifico bancario del 08.11.2017;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in **€ 112,85** (centododici/85

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 14.09.2017;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Irrigazione e Bonifica in data 25.10.2017, prot. AOO_075/0009780, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. …..... del 28.11.2017, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di **€ 112,85** (centododici/85), effettuato in data …..... a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione **n. __/2017**;

SI CONCEDE

al signor SCAGLIOZZI Franco nato a Orta Nova il 08.01.1949 e residente ad Ordona, alla contrada Bosco s.n, codice fiscale: SCGFNC49A08G131Z, l'utilizzo, **ad uso semina**, dei terreni demaniali in **agro di Ordona**, ricadenti nel **foglio 4**, **p.lle nn. 230** di ha 0.15.60, **231** di ha 0.25.76, **ed in un'area non particellata** di ha 0.04.54, **per complessivi ha 0.45.90.**

Durata (art. 10 del Regolamento)
La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal …..... 2017, quindi, avrà termine il …..... 2020. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)
I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente ad uso semina. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetti della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)
La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente

rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni, nel rispetto e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al Regolamento sulla tutela delle opere Pubbliche, approvato con R.D. 08.05.1904, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.
Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- variare lo stato dei luoghi;
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Carapelle all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. del 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di mt. 4,00 dal piede delle arginature, dai cigli di sponda dell'alveo di magra e dalle pertinenze idrauliche del torrente Carapelle;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)
Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi **€ 112,85** (centododici/85). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)
Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento
La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, ….....2017.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Franco Scagliozzi)